

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

a) E' costituita, ai sensi Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) , l'Associazione non riconosciuta denominata « **DECRESCITA FELICE MUGGIA** associazione di promozione sociale» che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

b) L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, si ispira nel proprio ordinamento interno ai principi democratici e all'uguaglianza dei soci e non persegue alcun fine di lucro.

c) Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune tuttavia dovrà comunicare in tempi brevi la variazione a tutti gli enti pubblici.

d) L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale

e) La durata dell'Associazione è illimitata, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 2 - Principi

a) L'Associazione si riconosce nei principi della Decrescita Felice. La Decrescita Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale avente come scopo quello del miglioramento della qualità della vita umana attraverso la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- lo sfruttamento delle risorse naturali;
- gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;
- la produzione di merci;
- la mercificazione dei beni;
- la produzione dei rifiuti;
- la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;
- il tempo dedicato al lavoro retribuito;
- il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;
- la separazione della cultura del come ("tecnico-scientifica") da quella del perché ("umanistica");
- la mercificazione delle idee e dei saperi;
- l'impatto ambientale dell'agire umano;

b) La Decrescita Felice, inoltre, punta all'incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
- il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;
- la produzione ed il consumo di alimenti biologici;
- le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
- la libera circolazione delle idee e dei saperi;
- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc...);
- l'uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano
- l'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;
- la durata della vita utile delle merci;
- le tecniche e i saperi artigianali;
- la finanza etica e l'economia no-profit;
- la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di externalità negative;
- l'imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
- l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell'agire umano nelle comunità di appartenenza;
- la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;
- la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;
- il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = "cum munus" - "con dono") fa riferimento;
- le comunità locali con economie "autocentrate"

Art. 3- Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuove e diffonde in ogni ambito della società i principi della Decrescita Felice.
- b) Promuove e favorisce tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e salute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l'economia etica, il mondo del non profit.
- c) Promuove forme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle diversità culturali e razziali.
- d) Incentiva, valorizza e sostiene le proposte e le idee dei propri associati in accordo con i principi e le finalità associative.
- e) Nell'ambito delle finalità di decrescita, l'associazione promuove il consumo e la diffusione di prodotti biologici naturali ed eco-compatibili, il sostegno dei piccoli produttori biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione.

Art. 4 - Attività

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale con le seguenti modalità:

- ricerche e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste;
- convegni, mostre, seminari e campagne di comunicazione e informazione;
- attività di informazione e sensibilizzazione di cittadini, Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;
- attivazione corsi di autoformazione anche a carattere pratico indirizzati verso la cittadinanza, ma in maniera prioritaria e prevalente verso i propri associati;
- la promozione di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
- promozione di attività volte a migliorare la qualità della vita dei propri associati come l'istituzione di gruppi di acquisto solidale, forme di co-housing e banca del tempo;
- l'associazione, attraverso la politica de "Il SAPER FARE" che si basa sul recupero di preziose capacità pratiche in grado di ottenere un notevole risparmio economico, attivazione di corsi relativamente all'autoproduzione, autocostruzione e piccola riparazione;
- raccolte pubbliche occasionali di fondi.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del DLgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

b) L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti, potendo altresì ricorrere a volontari.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La sua attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Conseguimento della qualifica di socio

a) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che condividano le finalità dell'Associazione, che si impegnino al rispetto del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

b) Non è ammessa la possibilità di associarsi per un periodo di tempo determinato.

c) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

d) Gli aspiranti soci dell'Associazione dovranno inviare richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, il quale valuterà la proposta e deciderà in merito all'ammissione. L'eventuale comunicazione di rigetto sarà in ogni caso motivata.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

a) I soci hanno diritto di voto in Assemblea, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

b) Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, compreso il diritto ad esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che deve provvedervi entro 30 giorni.

c) Tutti i soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa ed eventuali contributi straordinari secondo quanto stabilito dall'Assemblea; la quota sociale è intransmissibile e non potrà essere in alcun modo rivalutata o rimborsata, nemmeno in caso di recesso dall'Associazione.

d) I soci hanno il diritto a vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e mai in maniera forfetaria.

e) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

f) Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

g) Tutti i soci e i loro dati personali nonché i recapiti, vengono inseriti nel Libro Soci redatto dal Segretario.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

a) La qualità di socio si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni volontarie, espulsione da parte dell'Organo di amministrazione su indicazione del collegio dei probiviri.

- b) In caso di dimissioni volontarie il socio è tenuto a inviare una comunicazione scritta all'organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- c) L'Organo di amministrazione delibera, su indicazione del collegio dei probiviri, l'espulsione di un associato nei casi di gravi comportamenti in contrasto con lo statuto e i principi dell'Associazione, atteggiamenti volutamente volti al danneggiamento dell'Associazione, inosservanza alle delibere e regolamenti associativi, atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti di altri associati.

- d) La delibera di espulsione ha effetto immediato e viene inviata in forma scritta all'interessato; questi, che comunque deve aver potuto esprimere le sue ragioni prima della delibera, può richiedere di fare ricorso in Assemblea in forma straordinaria oppure nella prima Assemblea ordinaria dei soci in programma. Il voto a maggioranza dei soci ribalta la decisione dell'Organo di amministrazione.

- Art. 8 - Risorse economiche

a) L'Associazione trae le proprie risorse finanziarie da:

- quote sociali ed eventuali contributi straordinari nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea
- donazioni ed erogazioni liberali
- lasciti testamentari
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- contributi da parte di enti pubblici o privati
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- bandi di finanziamento
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

b) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) Le entrate dell'Associazione devono sempre essere utilizzate, nel rispetto del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità associative.

d) L'insieme di tutti i beni mobili e immobili e della liquidità costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

e) I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati ai propri associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

f) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 9 - Gli Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci,
- l'organo di amministrazione;
- il Presidente.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

a) L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione dove prendono parte tutti gli associati.

b) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto.

c) E' possibile anche il voto con delega, tuttavia ogni socio non può ricevere più di una delega; spetta al Presidente assicurarsi della validità delle deleghe.

d) Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza

qualunque sia il numero degli intervenuti.

e) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

f) L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

g) L'assemblea viene convocata dal Presidente con comunicazione per mezzo fax oppure e-mail oppure sms oppure di posta ordinaria. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima che della seconda eventuale convocazione.

h) Nel caso, in prima convocazione, non sia presente almeno la metà degli aventi diritto di voto - di persona o in delega - si procederà alla seconda convocazione, che non può avvenire a meno di 12 ore dalla prima.

i) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o dall'amministratore più anziano di età.

j) Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea; al Segretario spetta la redazione del verbale che verrà controfirmato dal Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci ordinaria

a) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

b) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

c) L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno entro il mese di aprile.

d) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti il Presidente e i membri dell'organo di amministrazione e ne approva il numero. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'organo di amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dell'organo di amministrazione;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri dell'organo di amministrazione ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di $\frac{2}{5}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

- può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 20. 21

Art. 13 - Organo di amministrazione

a) L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

b) I membri dell'organo di amministrazione - detti anche amministratori - durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

c) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Agli amministratori possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

d) L'organo di amministrazione elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

e) La carica di Vice Presidente è compatibile con quella di Tesoriere o Segretario.

f) L'assemblea elegge l'organo di amministrazione, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

g) L'organo di amministrazione ha il compito di:

- attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione

- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività

- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

- varare un eventuale regolamento interno su aspetti non affrontati nello statuto

- l'assunzione eventuale di personale dipendente

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione

- se del caso, istituire e regolamentare eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi

- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

h) Se vengono a mancare uno o più amministratori, l'organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; in ogni caso i nuovi amministratori scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

i) Se vengono a mancare gli amministratori in numero superiore alla metà, gli amministratori superstiti devono convocare l'assemblea per nuove elezioni.

j) L'organo di amministrazione si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'organo di amministrazione stesso.

k) Ogni membro dell'organo di amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno un giorno prima attraverso comunicazione per mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica, dove deve essere indicata convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

l) Per la validità della riunione dell'organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

m) La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo dall'amministratore più anziano.

n) Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

o) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la deliberazione è nulla.

p) Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Il Tesoriere

- a) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.*
- b) Il Tesoriere è eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, la sua carica decade contestualmente alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione stesso.*
- c) Salvo diversa indicazione dell'organo di amministrazione, il Tesoriere è l'unico ad avere il potere di firma sul conto corrente dell'Associazione oltre al Presidente.*

Art. 15 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

Art. 16 - Il Presidente

- a) Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.*
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea dei soci.*
- c) Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza dell'organo di amministrazione nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.*
- d) Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che l'organo di amministrazione ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione*
- e) Il Presidente ha potere di firma sul conto dell'Associazione.*
- f) Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano.*

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

- a) L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, da scegliere tra persone non facenti parte dell'Organo di amministrazione, ma di indubbia imparzialità per deliberare sulla risoluzione di controversie che possano sorgere tra i soci, in merito a questioni interpretative rispetto allo Statuto, regolamenti e delibere associative.*
- b) Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. I membri sono sempre rieleggibili.*
- c) Qualunque socio può interpellare in qualsiasi momento il Collegio dei Probiviri, il quale entro 60 giorni invia la propria decisione in forma scritta all'organo di amministrazione, al quale è demandato il compito di applicarla.*

Art. 18 Organo di controllo

- a) L'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, nel caso siano superati i limiti indicati all'Art. 30 del D. Lgs. 117/17*

Art. 19 Revisori dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 20 - Esercizio Sociale e bilancio

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.*
- b) Sarà cura dell'organo di amministrazione redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci.*

L'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro l'organo di amministrazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

c) Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale e deve essere consultabile da tutti gli associati.

Art. 21 - Scioglimento

a) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

b) L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

c) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 [...] ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) recante la disciplina delle Associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.

L'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro l'organo di amministrazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

c) Il bilancio sarà depositato presso la sede sociale e deve essere consultabile da tutti gli associati.

Art. 21 - Scioglimento

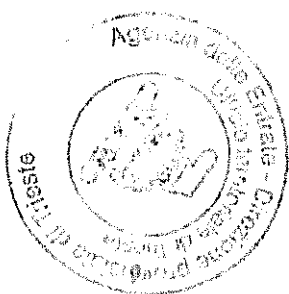
a) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una delibera dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

b) L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

c) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 [...] ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) recante la disciplina delle Associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.



ALLEGATO all'atto
Reg. II 22/02/2019
N° 2615
Series 3
PIL DIREZIONE PROVINCIALE
Paolo FRANZOSO
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LOVERDE

